

COMUNE E PROVINCIA**Divieto di somministrazione di alimenti agli animali randagi ed ai colombi**

TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I - sentenza 11 luglio 2014, n. 1736 - Pres. ff. Moro, Est. Lattanzi - Lega per l'Abolizione della Caccia (Avv. Rizzato) c. Comune di Brindisi (n.c.) e con l'intervento ad adiuvandum della Lav - Lega Antivivisezione (Avv. Descovich) - (accoglie) - (sulla legittimità o meno di una ordinanza sindacale con la quale è stato disposto, nei confronti della popolazione, il divieto assoluto di distribuzione e somministrazione di alimenti ai cani e ai gatti randagi, nonché ai colombi su tutto il territorio comunale).

Comune e Provincia - Sindaco - Ordinanza - Divieto assoluto di distribuzione e somministrazione di alimenti ai cani e ai gatti randagi, nonché ai colombi su tutto il territorio comunale - Illegittimità - Ragioni.

E' illegittima una ordinanza con la quale il Sindaco ha disposto, nei confronti della popolazione, il divieto assoluto di distribuire e somministrare avanzi alimentari o mangime specifico ai cani e ai gatti randagi, nonché ai colombi, su tutto il territorio comunale. Infatti, nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio; inoltre, il divieto di deporre alimenti per la nutrizione dei randagi, o che comunque vivano in libertà, contrasta con l'art. 2 della legge n. 281 del 1991 (1).

(1) Ha osservato, in particolare, la sentenza in rassegna che l'art. 1, l. reg. Puglia 3 aprile 1995, n. 12, in attuazione dei principi definiti con la l. 281 del 1991, stabilisce che "La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo - animale - ambiente ... promuove, disciplina e coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonché il loro abbandono", e agli articoli seguenti stabilisce che l'unico intervento ammesso per la prevenzione dal randagismo è la profilassi attraverso atti di controllo delle nascite, precisando altresì, all'art. 10, che "La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà. E' vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat."

Il Consiglio di Stato in sede consultiva (Sez, III, parere 16 settembre 1997, n. 883), su un ricorso straordinario al Capo dello Stato analogo alla controversia odierna, ha precisato che nessuna norma di legge fa divieto di alimentare gli animali randagi nei luoghi in cui essi trovano rifugio. Inoltre, il divieto di deporre alimenti per la nutrizione dei randagi o che comunque vivano in libertà contrasta con l'art. 2 della l. n. 281/91.

Il divieto sindacale, rivolto alla popolazione locale tutta, di offrire alimenti agli animali randagi, appare in contrasto sia con la legge regionale sia con la legge quadro nazionale n. 281/91, dettata a prevenzione del randagismo e a tutela degli animali d'affezione.

Documenti correlati:

TAR MARCHE - ANCONA SEZ. I, sentenza 23-11-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/tarmarche_2012-11-23.htm (sulla legittimità o meno di una ordinanza con la quale il Sindaco, onde contrastare il fenomeno del randagismo, ha disposto il divieto di offrire alimenti agli animali randagi in tutto il territorio comunale).

TAR PUGLIA - LECCE SEZ. I, sentenza 22-3-2012, pag. http://www.lexitalia.it/p/12/tarpugliale_012-03-22.htm (sulla legittimità o meno di una ordinanza con la quale il Sindaco, al fine di tutelare la salute pubblica, ha disposto il divieto assoluto, nei confronti della cittadinanza, di somministrare cibo ad animali randagi vaganti nel perimetro urbano comunale).

TAR VENETO, SEZ. III - sentenza 16 novembre 2010 n. 6045, pag. http://www.lexitalia.it/p/10/tarveneto3_2010-11-16-2.htm (sulla legittimità o meno di una ordinanza che prevede il divieto assoluto alla popolazione di offrire alimenti, anche saltuariamente, ai gatti randagi).

TAR VENETO SEZ. II, sentenza 24-2-2006, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/tarveneto2_2006-02-24-2.htm (sulla legittimità o meno di una ordinanza contingibile ed urgente che, per motivi di sanità pubblica, ordina l'abbattimento dei colombi mediante armi da fuoco, con le modalità previste dalla normativa sulla caccia).

TAR LIGURIA - GENOVA SEZ. I, sentenza 24-6-2004, pag. http://www.lexitalia.it/p/tar/tarliguria1_2004-06-24.htm (sulla legittimità di una ordinanza contingibile ed urgente che detta misure sanitarie per limitare nel territorio comunale il proliferare dei colombi).

TAR LIGURIA-GENOVA, SEZ. I, ordinanza 29-9-2000, pag. http://www.lexitalia.it/tar1/tarliguriage1_2000-910o.htm (sospende ordinanza che aveva posto il divieto di somministrare alimenti ai cinghiali selvatici).

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/14/tarpugliale_2014-07-11.htm

Legislazione: _



* Inizio pagina